

Federazione Italiana Nuoto

Regolamento

Settore Istruzione Tecnica

Approvato con delibera del C.F. n. 49 dell'8 maggio 2010

Coordinamento:

Roberto Del Bianco

Commissione Regolamento:

Antonella Beghetto, Franco Ciaramella, Massimiliano Lombardi, Paolo Penso, Paolo Tondina.

Revisione:

Giorgia Collu, Paolo Fiorelli, Roberto Formenti, Federico Gross, Elena Martinelli, Mirco Salvetti, Vincenzo Trovato

Stesura finale:

Roberto Del Bianco, Sandro Rossi

1 Settore Istruzione Tecnica

1.1 Costituzione e finalità

1. Il Settore Istruzione Tecnica (S.I.T) è l'organo tecnico della Federazione Italiana Nuoto che raggruppa tutti i tecnici di nuoto, pallanuoto, nuoto sincronizzato, nuoto per salvamento e tuffi.

2. Finalità del S.I.T è quella di provvedere, attraverso la sua organizzazione centrale e periferica, alla formazione, all'istruzione, alla nomina e all'aggiornamento dei tecnici, mediante corsi, esami, convegni e tutte le iniziative atte ai suoi scopi (Tab.1).

3. Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le norme e le disposizioni della Federazione Italiana Nuoto.

2 Organi del S.I.T.

2.1 Organi centrali e periferici

1. Organo centrale del S.I.T è la Direzione Centrale con sede a Roma.

2. Organi periferici del S.I.T sono il Coordinatore Regionale e il Coordinatore Provinciale.

2.2 Direzione Centrale

1. La Direzione Centrale del S.I.T. è composta dal Consigliere Federale addetto al Settore, coadiuvato, ove disposto dal Consiglio Federale, da un massimo di altri due Consiglieri e assistito da un Responsabile Tecnico Nazionale, da un segretario e dalla necessaria struttura esecutiva.

2. La Direzione Centrale ha la facoltà di proporre la nomina di apposite commissioni per sviluppare tematiche relative alla formazione dei Tecnici, promuovere progetti di ricerca e realizzare supporti didattici.

3. Nel rispetto degli indirizzi del Consiglio Federale e delle indicazioni operative del Segretario Generale, la Direzione Centrale può intraprendere tutte le iniziative necessarie per stabilire rapporti di scambio con le strutture nazionali ed estere che si occupano di formazione nel campo delle attività motorie e delle attività acquatiche.

2.3 Coordinatore Regionale

1. Il Coordinatore Regionale è nominato dalla Direzione Centrale tenendo conto delle indicazioni del Consiglio Regionale.

2. Compito del Coordinatore Regionale è dare esecuzione alle direttive della Direzione Centrale nell'ambito ed in collegamento con il proprio Comitato Regionale.

2.4 Coordinatore Provinciale

1. Dove l'attività del Settore ne richiede la presenza è contemplata la figura del Coordinatore Provinciale che, su proposta del Coordinatore Regionale, viene nominato dalla Direzione Centrale. Il Coordinatore Provinciale applica nell'ambito e sotto la vigilanza del Comitato Regionale e del Coordinatore Regionale, le direttive della Direzione Centrale.

3 Quadri Tecnici

1. I tecnici, attraverso il SIT, sono inquadrati nella Federazione Italiana Nuoto come:
 - a) Allievo Istruttore (**corso integrato** con l'insegnamento del salvamento per il conseguimento contestuale del brevetto di Assistente Bagnanti Piscina)
 - b) Istruttore di Base (nuoto e fitness in acqua);
 - c) Istruttore Specialistico di: Pallanuoto, Nuoto Sincronizzato, Nuoto per Salvamento, Fitness in acqua e Tuffi;
 - d) Coordinatore di scuola nuoto;
 - e) Preparatore Atletico;
 - f) Allenatore di primo livello di: nuoto, pallanuoto e nuoto sincronizzato;
 - g) Allenatore di Nuoto per Salvamento, Allenatore di tuffi;
 - h) Allenatore di secondo livello di: nuoto, pallanuoto e nuoto sincronizzato.
2. Per attribuire i sopraccitati titoli il SIT istituisce appositi corsi con esame finale.
3. Il titolo conseguito con l'esito positivo dell'esame finale è inalienabile.

Tab.2

3.1 Allievo Istruttore

1. Il titolo si consegue al termine del primo modulo.
2. Il programma del primo modulo è integrato con l'insegnamento del salvamento e si prefigge di fornire conoscenze culturali di base, elementi di psicopedagogia, motricità e didattica, e contenuti tecnici orientati alla comprensione dell'ambientamento e dell'acquaticità e dell'insegnamento delle nuotate elementari e del salvamento; al superamento dell'esame i partecipanti conseguiranno il titolo di Allievo Istruttore e contestualmente il brevetto di Assistente Bagnanti Piscina.
3. Per quanto riguarda gli aspetti pratici, il primo modulo prevede esperienze di tirocinio in vasca ed offre un patrimonio elementare d'esercitazioni per l'insegnamento.
4. I candidati, dopo aver superato l'esame del primo modulo, hanno 36 mesi di tempo per completare la formazione con la partecipazione al secondo modulo. Tra il primo e il secondo modulo devono trascorrere almeno 6 mesi nei quali il candidato deve effettuare almeno 50 ore di tirocinio pratico presso la Scuola Nuoto Federale.
5. Per motivi particolari è consentito un rinvio di ulteriori 12 mesi per completare la formazione, ma in questo caso, per non dover ripetere l'intero corso, l'allievo istruttore deve obbligatoriamente partecipare ad un aggiornamento organizzato dalla FIN.
6. Dopo il completamento del primo modulo, con il tesseramento annuale, il nuovo tecnico è inquadrato nella Federazione Italiana Nuoto:
 - come Allievo Istruttore "provvisoriamente" e può esercitare all'interno delle Scuole Nuoto Federali le stesse attività dell'istruttore di base solo se la sua attività è controllata e pianificata da un Coordinatore qualificato
 - come Assistente Bagnanti piscina e può svolgere attività di assistenza, servizi di salvataggio e primo soccorso in piscina .
7. I corsi e i relativi esami per conseguire questo titolo si svolgono normalmente in sede regionale.

3.2 Istruttore di Base

1. Il titolo d'Istruttore di Base costituisce la qualifica propedeutica per la formazione successiva dei tecnici per le discipline di nuoto, pallanuoto, nuoto sincronizzato, salvamento, fitness in acqua.
2. Il programma del secondo modulo sviluppa contenuti riguardanti soprattutto l'organizzazione, la programmazione e gli strumenti tecnico-pratici di specializzazione circa le attività che si possono svolgere in acqua nell'ambito di una scuola nuoto
3. La qualifica d'Istruttore di Base abilita a tutte le attività d'insegnamento nell'ambito di una scuola nuoto.
4. Il titolo d'Istruttore di Base consente la partecipazione a tutti i corsi di specializzazione istituiti dal SIT, ai corsi di aggiornamento specifici e al corso di allenatore di nuoto di primo livello.
5. I corsi e i relativi esami per conseguire questo titolo si svolgono normalmente in sede regionale.

3.3 Istruttore di base e specialistico

1. Il titolo d'Istruttore (di base e specialistico) garantisce un percorso formativo relativo alla didattica delle abilità motorie acquatiche e delle tecniche elementari comuni a nuoto e fitness in acqua, pallanuoto, nuoto sincronizzato, nuoto per salvamento e tuffi.
2. I corsi e i relativi esami per conseguire questo titolo si svolgono normalmente in sede regionale.

3.3.1 Istruttore Specialistico di Pallanuoto, Nuoto Sincronizzato.

1. Il titolo fornisce i contenuti tecnici elementari per l'avviamento alle attività agonistiche.
2. Può partecipare al corso di specializzazione l'Istruttore di Base.
3. Il titolo consente di accedere ai corsi di Allenatore I livello e svolgere attività di promozione e propaganda

3.3.2 Istruttore Specialistico di Salvamento

1. Il titolo fornisce i contenuti tecnici elementari per l'avviamento all'attività agonistica.
2. Può partecipare al corso di specializzazione l'Istruttore di Base.
3. Il titolo consente di accedere al corso di Allenatore di Nuoto per Salvamento e svolgere attività di promozione e propaganda.

3.3.3 Istruttore Specialistico di Fitness

1. Il titolo garantisce una formazione scientifica e tecnico-didattica per l'insegnamento del fitness in acqua e fornisce le conoscenze sui programmi e sulle metodologie d'insegnamento specifici per le differenti tipologie di attività motorie acquatiche praticate con il corpo in prevalente posizione verticale, con e senza l'ausilio di piccoli o grandi attrezzi.
2. Possono accedere al corso tutti coloro che sono in possesso della qualifica di Istruttore di Base.

3. I corsi e i relativi esami sono organizzati dalla sede centrale.

4. Le società partecipanti alle competizioni di Fitness in acqua devono essere accompagnate da un tecnico in possesso della qualifica “Istruttore Specialistico di Fitness in acqua”. Qualora il tecnico non è in possesso della qualifica specifica si deve impegnare a partecipare, nel corso della stagione sportiva, al primo corso utile per il conseguimento della qualifica superiore. La richiesta deve essere presentata secondo le modalità e procedure vigenti; comunque entro due anni deve essere conseguita la qualifica richiesta.

3.3.4 Istruttore Specialistico di Tuffi

1. Il percorso formativo dei tecnici di Tuffi è indipendente dal percorso delle altre discipline.

2. Il titolo garantisce una formazione scientifica e tecnico-didattica per l'insegnamento dei tuffi e fornisce le conoscenze sui programmi e sulle metodologie d'insegnamento specifici.

3. Il corso può essere integrato, su richiesta di almeno 10 partecipanti, con l'insegnamento del salvamento per conseguire contestualmente anche il brevetto di Assistente Bagnanti piscina.

4. Il titolo è propedeutico per l'accesso alla qualifica di Allenatore Tuffi.

3.4 Coordinatore di Scuola Nuoto.

1. Il titolo attesta conoscenze e competenze riguardanti l'organizzazione del lavoro e la sua pianificazione.

2. Possono accedere ai corsi per Coordinatore Scuola Nuoto i tecnici in possesso della qualifica di Istruttore di Base.

3. I corsi e i relativi esami sono organizzati dalla sede centrale.

4. Il Coordinatore di Scuola Nuoto è abilitato alla direzione tecnica e ad ogni funzione di coordinamento delle attività didattiche in ogni scuola nuoto.

5. La frequenza al corso è obbligatoria.

6. Al termine del corso viene effettuata la valutazione finale per il conseguimento del titolo.

3.5 Preparatore Atletico

Per accedere al corso di Preparatore Atletico nelle diverse discipline sono richiesti i seguenti requisiti:

- per il nuoto il titolo di Istruttore di Base
- per la pallanuoto il titolo di Istruttore specialistico
- per il nuoto sincronizzato il titolo di Istruttore specialistico
- per il salvamento il titolo di Istruttore specialistico
- per i tuffi il titolo di Istruttore specialistico

I corsi e i relativi esami sono organizzati dalla sede centrale.

Tab. 3

3.6 Allenatore

1. Il titolo di Allenatore garantisce un percorso formativo relativo allo sviluppo agonistico delle singole specialità: Nuoto, Pallanuoto, Nuoto Sincronizzato, Nuoto per Salvamento, Tuffi.
2. I corsi e i relativi esami finali per conseguire questo titolo si svolgono in sede centrale.

3.6.1 Allenatore di primo livello di Nuoto, Pallanuoto, Nuoto Sincronizzato.

1. Il titolo di allenatore di primo livello delle varie discipline garantisce una formazione scientifica e tecnica generale, nozioni sulle basi dell'allenamento sportivo e un indirizzo specifico sulla preparazione di programmi formativi e sull'allenamento di squadre giovanili.
2. La qualifica di allenatore di primo livello abilita a seguire ufficialmente l'attività agonistica giovanile nelle diverse discipline d'indirizzo; per la Pallanuoto consente la presenza ufficiale in panchina per tutti i campionati organizzati dalla F.I.N. fino al campionato di serie B.
3. Il primo giorno del corso viene effettuata una valutazione d'ingresso. Coloro che risultano idonei possono frequentare il corso; i tecnici che risultano non idonei ricevono il rimborso dell'iscrizione al corso.
4. La frequenza al corso è obbligatoria.
5. Gli esami finali per conseguire il titolo hanno luogo dopo un mese circa dalla fine del corso e si svolgono in sede centrale.

3.6.2 Allenatore di Nuoto per Salvamento.

1. Il titolo di Allenatore di Nuoto per Salvamento costituisce garanzia di formazione relativa alla specialità del salvamento agonistico.
2. La qualifica di Allenatore di Salvamento abilita a seguire ufficialmente tutte le attività agonistiche della specialità.
3. Il primo giorno del corso viene effettuata una valutazione d'ingresso. Coloro che risultano idonei possono frequentare il corso; i tecnici che risultano non idonei ricevono il rimborso dell'iscrizione al corso.
4. La frequenza al corso è obbligatoria.
5. Gli esami finali per conseguire il titolo hanno luogo dopo un mese circa dalla fine del corso e si svolgono in sede centrale.
6. I tecnici con la qualifica di Allenatore II livello (Nuoto – Pallanuoto – Nuoto Sincronizzato) possono ottenere l'equiparazione alla qualifica di Allenatore Salvamento tramite un colloquio purchè in possesso della qualifica di Istruttore Specialistico di Salvamento.

3.6.3 Allenatore di Tuffi

1. Il titolo di Allenatore di Tuffi costituisce garanzia di formazione relativa a tutte le attività agonistiche della specialità.
2. I tecnici in possesso delle qualifiche d'Istruttore specialistico di Tuffi e Allenatore di Tuffi che non hanno in precedenza conseguito il titolo d'Istruttore di Base, non sono abilitati all'attività di ambientamento, avviamento e insegnamento del nuoto.
3. La qualifica di Allenatore di Tuffi abilita a seguire ufficialmente tutte le attività agonistiche della specialità.
4. Il primo giorno del corso viene effettuata una valutazione d'ingresso. Coloro che risultano idonei possono frequentare il corso; i tecnici che risultano non idonei ricevono il rimborso dell'iscrizione al corso.
5. La frequenza al corso è obbligatoria.
6. Gli esami finali per conseguire il titolo hanno luogo dopo un mese circa dalla fine del corso e si svolgono in sede centrale.

3.6.4 Allenatore di secondo livello di Nuoto, Pallanuoto, Nuoto Sincronizzato.

1. Il titolo di allenatore di secondo livello delle specifiche discipline garantisce una formazione scientifica generale, nozioni specifiche sull'allenamento sportivo e un indirizzo sulla preparazione e sull'allenamento di squadre assolute.
2. La qualifica di allenatore di secondo livello abilita a seguire ufficialmente tutte le attività agonistiche delle diverse discipline d'indirizzo; per la Pallanuoto è obbligatoria per la presenza ufficiale in panchina come Allenatore nei campionati di serie A1 e A2.
3. Per l'ammissione ai Corsi Allenatori II livello è necessario che i Tecnici abbiano effettuato, dopo aver ottenuto la qualifica di Allenatore I livello, 100 ore di tirocinio didattico sotto la guida di un Allenatore II livello della disciplina specifica. Tale documentazione deve essere presentata al momento dell'accredito al Corso.
4. La frequenza al corso è obbligatoria.
5. Gli esami finali per conseguire il titolo hanno luogo dopo un mese circa dalla fine del corso e si svolgono in sede centrale.

3.7 Deroga presenza tecnico sul bordo vasca

1. I tecnici non ancora in possesso di corretta qualifica a svolgere funzioni di accompagnatore delle squadre e a rappresentarle ufficialmente nelle manifestazioni federali possono richiedere una deroga, previo formale richiesta della società affiliata e nulla osta del Consigliere Responsabile del SIT.
2. Le suddette autorizzazioni possono essere eventualmente rinnovate solo a condizione che il soggetto interessato abbia partecipato con esito positivo ai corsi di formazione tecnica nello stesso anno per il quale ha ottenuto detta autorizzazione.
3. Il rilascio della deroga è subordinata al versamento della relativa quota, normata ogni anno dalla Circolare Normativa.

Tabella delle qualifiche FIN SIT e rispettive competenze:

<i>Qualifiche</i>	<i>Competenze</i>
<i>Allievo Istruttore</i>	<i>Attività didattiche elementari Scuola Nuoto sotto la gestione operativa del Coordinatore Scuola Nuoto</i>
<i>Istruttore di Base</i>	<i>Attività didattiche elementari – Scuola Nuoto</i>
<i>Istruttore Specialistico di Pallanuoto, Nuoto Sincronizzato, Nuoto per Salvamento e Tuffi</i>	<i>Attività elementare: promozione e propaganda</i>
<i>Istruttore Specialistico di Fitness in acqua</i>	<i>Insegnamento</i>
<i>Allenatore I° livello Nuoto, Pallanuoto, Nuoto Sincronizzato</i>	<i>Attività agonistica giovanile</i>
<i>- Allenatore di Nuoto per Salvamento e Tuffi</i> <i>- Allenatore II° livello Nuoto, Pallanuoto, Nuoto Sincronizzato</i>	<i>Tutta l'attività agonistica</i>

3.8 Atleti in attività

1. Gli atleti in attività possono partecipare ai corsi di formazione organizzati dal S.I.T. ed ottenere i relativi titoli. Per avere la qualifica corrispondente al titolo devono però attenersi alle normative Federali relative alle incompatibilità concernenti l'esercizio delle proprie funzioni.

3.9 Allenatori italiani all'estero.

1. Gli allenatori Italiani all'estero possono mantenere qualifica e ruolo rispettando le normative in materia stabilite dal SIT o possono presentare la richiesta di essere collocati "fuori ruolo".

4 Tecnici stranieri.

1. I Tecnici stranieri in possesso di una specifica qualifica rilasciata dalla loro Federazione e che intendono ottenere l'equiparazione alle rispettive qualifiche F.I.N, in mancanza di precisi accordi di collaborazione internazionale, devono inoltrare domanda scritta alla Federazione Italiana Nuoto.

2. Per ottenere l'equiparazione del titolo, i Tecnici Stranieri devono sostenere un esame in lingua italiana, di fronte ad apposita commissione del S.I.T. centrale, in base al quale viene riconosciuta la qualifica.

5 Ex atleti di Nazionale "A"

5.1 Ex atleti di Nazionale "A" Nuoto, Pallanuoto, Nuoto Sincronizzato

1. Gli ex atleti della Nazionale "A" di Nuoto, Pallanuoto e Nuoto Sincronizzato, previa richiesta da avanzare entro e non oltre 12 anni dalla loro ultima presenza, possono ottenere il brevetto di Allenatore I livello nella propria disciplina, dopo aver frequentato un tirocinio di almeno 30 ore presso una Scuola Nuoto Federale e previo il superamento di un colloquio relativamente a tutti gli aspetti motori-sportivi generali, di ambientamento, acquaticità, abilità motorie acquatiche ed inoltre di nozioni di base della disciplina di provenienza. I candidati possono richiedere e ricevere dal SIT gratuitamente il materiale didattico.

La partecipazione al corso Allenatore II livello è a titolo gratuito.

5.2 Ex atleti di Nazionale "A" Nuoto per Salvamento

1. Gli ex atleti della Nazionale "A" di Nuoto per Salvamento, previa richiesta da avanzare entro e non oltre 12 anni dalla loro ultima presenza, possono ottenere il brevetto di Allenatore di Nuoto per Salvamento, dopo aver frequentato un tirocinio di almeno 30 ore presso una Scuola Nuoto Federale e previo il superamento di un colloquio relativamente alla disciplina e a tutti gli aspetti motori-sportivi generali, di ambientamento, acquaticità, abilità motorie acquatiche ed inoltre nozioni di base del nuoto per salvamento. I candidati possono richiedere e ricevere dal SIT gratuitamente il materiale didattico.

5.3 Ex atleti di Nazionale "A" Tuffi

1. Gli ex atleti della Nazionale "A" di Tuffi, previa richiesta da avanzare entro e non oltre 12 anni dalla loro ultima presenza, possono ottenere il brevetto di Allenatore Tuffi, dopo aver frequentato un tirocinio di almeno 30 ore presso una Scuola Nuoto Federale e previo il superamento di un colloquio relativamente alla disciplina e a tutti gli aspetti motori-sportivi generali, di ambientamento, acquaticità, abilità motorie acquatiche ed inoltre di nozioni di base di tuffi. I candidati possono richiedere e ricevere gratuitamente dal SIT il materiale didattico.

Si precisa che, per il riconoscimento per meriti sportivi, non rientrano le seguenti partecipazioni:

- Nazionale giovanile (nuoto, pallanuoto, nuoto sincronizzato, nuoto per salvamento, tuffi)
- Coppa Comen (nuoto)
- Coppa Latina (nuoto)
- Universiadi (pallanuoto)
- Meeting internazionali non ufficialmente in rappresentanza FIN (nuoto, pallanuoto, nuoto sincronizzato, nuoto per salvamento, tuffi)

6 Trasformazione del titolo di Istruttore di Base conseguito presso altri Enti riconosciuti dal C.O.N.I.

1. La FIN si riserva di definire accordi bilaterali con altri Enti riconosciuti dal CONI per la trasformazione dei loro brevetti nel titolo di Istruttore di base.

2. Per la trasformazione del titolo sono necessari i seguenti requisiti:

- a) Aver conseguito il titolo prima del 1 febbraio 2005;
- b) Aver sostenuto un corso pari ad almeno 2/3 del monte ore del corso corrispondente della Federazione Italiana Nuoto;
- c) Aver sostenuto un tirocinio pratico pari a quello richiesto dai corsi SIT presso una Scuola Nuoto Federale;
- d) superare la prevista prova pratica di ammissione ;
- e) superare le prove d'esame in una sessione ordinaria;
- f) versare la quota di trasformazione prevista.

7 Conseguimento del titolo di Istruttore di Base per laureati in Scienze Motorie.

1. La Federazione Italiana Nuoto stabilisce convenzioni con gli Istituti di Scienze Motorie per attribuire ai laureati il titolo di Istruttore di Base.

2. Per ottenere la convenzione l'Istituto di scienze Motorie deve avere come docente del corso di attività acquatiche e nuoto un docente della Federazione Italiana Nuoto e un programma di studi compatibile con i programmi del SIT.

3. Per l'attribuzione del titolo il candidato deve soddisfare le seguenti condizioni:

- a) aver svolto il piano di studi riconosciuto dalla FIN
- b) aver superato l'esame di nuoto con votazione di almeno 24/30 (per Allievo Istruttore e A.B. piscina) e di almeno 27/30 (per Istruttore di Base).
- c) aver superato l'esame pratico di ammissione previsto per il corso di istruttore di Base
- d) aver effettuato 30 ore di tirocinio presso una Scuola Nuoto Federale.
- e) richiedere il titolo entro due anni accademici dalla Laurea.

4. I candidati risultati non idonei possono sostenere un secondo esame nella sessione successiva, dietro pagamento della relativa quota, entro l'anno dalla data del primo esame.

8 Provvedimenti disciplinari

1. I provvedimenti disciplinari che possono essere presi a carico degli iscritti sono quelli previsti dalle vigenti normative della Federazione Italiana Nuoto.

9.1 Tesseramento, qualifica e ruolo

- 1.** Il tesseramento federale annuale consente al tecnico in possesso del titolo di fregiarsi della qualifica ufficiale di tecnico FIN.
- 2.** Il tecnico con il primo tesseramento (Allievo Istruttore e A.B.), dopo aver superato l'esame ottiene l'inserimento in ruolo che gli permette l'inclusione nell'affiliazione di una società FIN e la collocazione nelle "Scuole Nuoto Federali".
- 3.** Il tesseramento è eseguito dal Comitato Regionale di competenza con le seguenti modalità: controllo della dichiarazione di idoneità, iscrizione del tecnico nell'elenco F.I.N. - S.I.T., riscossione della quota annuale stabilita dalla F.I.N., consegna della tessera vidimata per la stagione in corso.
- 4.** Nell'atto dell'iscrizione di un tecnico negli appositi elenchi FIN – SIT il Comitato Regionale deve riportare cognome, nome, domicilio, città, regione, luogo di nascita, titolo di studio, professione, residenza, titolo acquisito e data di acquisizione.
- 5.** Il tecnico in ruolo, previa indicazione personale fatta all'atto dell'iscrizione al primo corso, è inserito in un apposito elenco fornito dalla FIN regionale alle società affiliate che ne facessero richiesta per la ricerca lavoro.
- 6.** Per mantenere l'inserimento in ruolo il tecnico FIN deve rispettare gli obblighi di formazione permanente stabiliti dal SIT per le diverse qualifiche.
- 7.** Per il reinserimento in ruolo dei tecnici che sono fuori ruolo è necessario avanzare richiesta al Comitato Regionale di competenza e partecipare ad un aggiornamento ed effettuare un tirocinio di almeno 20 ore relativo alla sua qualifica.
La riammissione avviene al termine dell'iter indicato, previo pagamento della quota determinata dal Circolare Normativa.
- 8.** Il tecnico che, lasciato decadere il ruolo intende riottenerlo, deve richiederlo al Comitato Regionale di competenza, partecipare ad un aggiornamento ed effettuare un tirocinio di almeno 20 ore relativo alla sua qualifica. La riammissione in ruolo avviene al termine dell'iter indicato.
- 9.** Per il reinserimento in ruolo, a seguito di decadenza, è necessario fare domanda presso il Comitato Regionale di competenza e corrispondere le quote non versate normate dalla Circolare Normativa.
- 10.** Dopo cinque anni di mancata associazione alla Federazione il candidato per riottenere la qualifica federale, deve sostenere un colloquio davanti ad una commissione definita dal SIT regionale per la qualifica d'istruttore di Base e dal SIT centrale per le altre qualifiche. La commissione deve comprovare la serietà della richiesta di reinserimento e l'effettiva competenza del candidato.
- 11.** La tabella successiva illustra l'inquadramento dei tecnici secondo le disposizioni illustrate nei paragrafi precedenti.

	Titolo	Qualifica	Ruolo
Definizione della posizione	Ha superato l'esame del corso	È tesserato per l'anno in corso	È tesserato per l'anno in corso e aggiornato secondo le disposizioni Sit
Vantaggi	<p>Il titolo è inalienabile.</p> <p>Può essere inserito dal tecnico nel suo curriculum.</p> <p>Può essere "riattivato" in ogni momento.</p>	<p>Fermo restando i vantaggi previsti dalla colonna precedente (titolo).</p> <p>E' annoverato nell'elenco degli istruttori FIN.</p> <p>E' informato sugli aggiornamenti e sull'attività federale.</p> <p>Ha la possibilità di accedere a corsi e aggiornamenti.</p>	<p>Fermo restando i vantaggi previsti dalla colonna precedente (qualifica).</p> <p>Può lavorare in una Scuola Nuoto Federale.</p> <p>Può essere inserito nell'affiliazione come tecnico.</p> <p>Ha la possibilità di essere segnalato dalla FIN alle società, su autorizzazione personale, in caso di richiesta istruttori.</p>
Passaggio da una posizione ad un'altra	<p>Versare una quota pari ad ogni annualità non pagata più la mora.</p> <p>Dopo 5 anni superare un colloquio di riammissione in ruolo con versamento di una quota d'esame.</p>	<p>Fare un aggiornamento e un tirocinio o superare con esito positivo gli esami dei corsi SIT di livello superiore.</p>	

9.2 Norme per il tesseramento

1. La validità del tesseramento è annuale, con decorrenza 1 ottobre e scadenza 30 settembre.
2. Il tesseramento federale ha validità fino al 30 settembre dell'anno agonistico in corso anche nel caso sia formalizzato dopo il 31 dicembre.
3. La quota di rinnovo annuale, fissata dalla FIN, è unica indipendentemente dalle specialità e dai titoli.
4. La quota annuale deve essere versata al Comitato Regionale di competenza nel periodo che intercorre tra il primo d'ottobre e il trentuno dicembre, comunque prima dell'eventuale inserimento nel foglio di affiliazione della società presso la quale il tecnico opera.
5. Ad avvenuto versamento il Comitato Regionale rilascia la tessera federale vidimata con l'indicazione dell'anno di validità.

6. Il rinnovo annuale viene effettuato in base a quanto riportato dalla Circolare Normativa che la Federazione emette ad inizio dell'anno sportivo e che stabilisce la quota da versare in conto corrente e le eventuali more per il ritardato pagamento.
7. In caso di acquisizione di un nuovo titolo durante l'anno in corso, il Comitato Regionale deve provvedere ad aggiornare la qualifica sugli elenchi dell'archivio F.I.N. - S.I.T. e, qualora l'interessato ne faccia richiesta, sulla tessera personale del Tecnico.
8. Nel caso in cui sia intrapreso un procedimento penale nei confronti di un iscritto negli elenchi tecnici federali, il Consiglio di Presidenza può disporre la sospensione temporanea del tecnico dai rispettivi elenchi fino a sentenza definitiva.
9. La cancellazione dagli elenchi può avvenire su richiesta in forma scritta dell'interessato indirizzata al S.I.T. centrale ed al S.I.T. Regionale, oppure in forza di un provvedimento adottato dalla FIN in base alle norme disciplinari.
10. La cancellazione dagli elenchi dei tecnici decorre, nel caso di richiesta del tecnico, dalla data apposta sulla domanda, nel caso di provvedimento disciplinare, dalla data della comunicazione fatta dal S.I.T. centrale all'interessato.
11. Nel caso di cancellazione su richiesta, per essere reinseriti, è necessario presentare domanda alla Direzione Centrale, la quale, sentito il parere del Coordinatore Regionale, assumerà la decisione.

10 Percorso formativo

10.1 Attività istituzionale

1. L'attività istituzionale del S.I.T. si articola in Corsi di formazione per tecnici (N_PN_SY_SALV_TU), Corsi di Specializzazione per dirigenti sportivi ed incontri di informazione, aggiornamento e approfondimento.
2. Tutti i corsi si svolgono secondo i piani di studio e le norme per l'attuazione previsti dal S.I.T. centrale, approvati dal Consiglio Federale della Federazione Italiana Nuoto e comunicati per tempo ai Comitati Regionali.

10.2 Attività formativa

1. Il SIT prevede l'organizzazione dei corsi istituzionali in sede centrale e su tutto il territorio nazionale, con lo scopo di istituire figure professionali capaci di rappresentare pienamente gli obiettivi federali e diffondere a pieno titolo le discipline natatorie.
2. I corsi istituzionali prevedono una preparazione culturale di base, una preparazione pedagogico tecnica, periodi di tirocinio pratico e una valutazione finale.
3. Il superamento dell'esame finale comporta il rilascio da parte della Federazione Italiana Nuoto del titolo di tecnico F.I.N. relativo a quel corso.
4. Per tirocinio pratico s'intende un periodo d'esperienza "sul campo" che gli allievi di un corso federale devono eseguire per completare l'esperienza formativa, secondo i programmi dei diversi corsi, in affiancamento a tecnici qualificati.
5. Il tirocinio pratico prevede un primo periodo d'osservazione del lavoro ed uno successivo di partecipazione attiva
6. Non può essere considerato in nessun modo attività di tirocinio il lavoro svolto senza il controllo diretto di un tecnico qualificato.

7. Il tirocinio pratico per Istruttori di Base deve essere effettuato presso una “Scuola Nuoto Federale”; il Comitato Regionale è tenuto a fornire ai corsisti l’elenco delle Scuole Nuoto Federali regolarmente riconosciute dalla F.I.N.

8. Il periodo di tirocinio pratico deve essere certificato per la qualifica di istruttore di base dal Tecnico responsabile della Scuola Nuoto Federale e per le altre qualifiche, dal tecnico referente indicato dal S.I.T. centrale.

10.2.1 Corsi di formazione primaria: Istruttore di base e Istruttore specialistico di Pallanuoto, Nuoto Sincronizzato, Salvamento e Tuffi.

1. I corsi sono indetti dalla F.I.N. ed organizzati dai Comitati Regionali competenti per territorio.

2. I Comitati Regionali nell’organizzare l’attività formativa di propria pertinenza sono tenuti a rispettare nella forma e nel contenuto le indicazioni di programma stabilite dal SIT centrale per ogni tipo di Corso.

3. Il S.I.T. centrale può concedere l’autorizzazione ad eventuali variazioni o modifiche ai programmi, previa richiesta dettagliata e motivata da parte del Comitato Regionale.

4. Gli insegnamenti previsti devono essere tenuti da Docenti Regionali in regola con le norme indicate per la loro nomina, formazione e aggiornamento e/o da esperti nelle singole materie scelti dal Coordinatore Regionale per la particolare preparazione.

5. La qualifica conseguita con il superamento del corso ha decorrenza dalla data del superamento positivo dell’esame finale.

6. Il S.I.T. centrale ha facoltà di verificare, attraverso propri delegati, l’andamento dei corsi e degli esami.

10.2.2 Corsi di formazione primaria: Coordinatore Scuola Nuoto, Istruttore specialistico di Fitness in acqua, Preparatore Atletico

1. I corsi sono organizzati in sede nazionale dal S.I.T. centrale.

2. Gli insegnamenti previsti sono tenuti da Docenti Nazionali in regola con le norme riguardanti la nomina, la formazione e l’aggiornamento o da altri esperti ritenuti particolarmente competenti nelle diverse discipline.

3. La qualifica ha decorrenza dalla data del superamento positivo dell’esame finale.

10.2.3 Corsi di formazione Superiore: Allenatore 1° e 2° livello (Nuoto, Pallanuoto, Nuoto Sincronizzato) e Allenatori di salvamento e Tuffi.

1. I corsi di Formazione Superiore sono organizzati in sede nazionale dal S.I.T. centrale.

2. Gli insegnamenti previsti sono tenuti da Docenti Nazionali in regola con le norme riguardanti la nomina, la formazione e l’aggiornamento o da altri esperti ritenuti particolarmente competenti nelle diverse discipline.

3. La qualifica ha decorrenza dalla data del superamento positivo dell’esame finale.

10.3 Corsi di Specializzazioni

1. Il SIT prevede una continua offerta di Corsi di Specializzazione con l’obiettivo d’approfondire tematiche attinenti alle diverse attività acquatiche e fornire ai partecipanti conoscenze necessarie a sviluppare la propria professionalità, e operare con sempre maggiore proprietà.

2. I Corsi di Specializzazione sono istituiti dal SIT centrale.

3. Le specializzazioni non prevedono il conseguimento di un titolo specifico ma il rilascio di un attestato di partecipazione inseribile nel curriculum professionale.

4 Il SIT organizza corsi di specializzazione con indirizzo: didattico, agonistico e gestionale (Tab 4).

5. Nei Corsi di Specializzazione il SIT si avvale dell'intervento di docenti nazionali e regionali, oppure di tecnici o di altri esperti ritenuti particolarmente competenti nelle diverse discipline.

10.3.1 Corsi di specializzazione: indirizzo didattico

1. Nel campo delle attività didattiche il S.I.T istituisce corsi di specializzazione riguardanti:

- a) Le diverse attività del fitness in acqua;
- b) il Benessere Psico-Fisico in gravidanza.
- c) il Nuoto per la prima infanzia;
- d) il Nuoto per la terza età;
- e) Rieducazione e riabilitazione in acqua.

2. Obiettivo dei corsi è fornire conoscenze teoriche e pratiche delle diverse attività che si propongono l'acqua come strumento utile ad arricchire il patrimonio d'esperienze motorie significative per lo sviluppo globale della persona.

3. Per accedere ai corsi di specializzazione didattica è necessario possedere la qualifica di Istruttore di Base.

4. Per le diverse attività del fitness in acqua (convention, corsi monotematici) non è richiesto alcun titolo.

10.3.2 Corsi di specializzazione: indirizzo agonistico

1. Nel campo delle attività agonistiche il SIT prevede corsi di specializzazione riguardanti:

- a) il Nuoto Master;
- b) il Nuoto in acque libere;
- c) approfondimenti tecnici.

2. I corsi hanno l'obiettivo di creare un confronto e un dibattito sulle metodologie e sulle tecniche didattiche dei vari ambiti.

3. Per accedere ai corsi di specializzazione agonistica è necessario possedere almeno la qualifica di Allenatore di nuoto di primo livello.

10.3.3 Corsi di specializzazione: indirizzo gestionale

1. Nel campo della specializzazione di altri soggetti della Federazione il SIT prevede corsi monotematici sulle seguenti aree:

- a) legale
- b) giuridico - fiscale
- c) management

2. I corsi hanno l'obiettivo di fornire competenze concrete ed operative, necessarie per affrontare le problematiche concernenti la direzione e la gestione di un impianto natatorio e delle attività connesse.

3. I corsi sono indirizzati principalmente ai dirigenti delle società sportive affiliate alla F.I.N. ma possono partecipare tutti i tesserati a qualsiasi titolo.

4. La Federazione terrà in considerazione anche le richieste di partecipazione di soggetti appartenenti ad Enti o Istituzioni con le quali ha stipulato apposite convenzioni.

5. La frequenza ai corsi è obbligatoria e non prevede il conseguimento di un ruolo tecnico ma il rilascio di un attestato di partecipazione. (tab5)

10.4 Formazione permanente

1. Il SIT, ritenendo valore fondamentale e necessario la formazione permanente dei suoi tecnici, favorisce e promuove ogni occasione di aggiornamento sia a livello centrale che periferico con l'istituzione di corsi di aggiornamento, convegni, seminari, stage e convention (Tab. 5).

2. Tutti i tecnici all'interno della Federazione Italiana Nuoto, per mantenere il ruolo, sono tenuti a seguire un corso o un seminario d'aggiornamento relativo alla propria qualifica ogni quattro anni.

3. Gli aggiornamenti possono essere svolti entro una giornata (8 ore) o in un giorno e mezzo (12 ore), con costi differenti.

4. I corsi di durata inferiore alle otto ore non possono essere considerati validi per l'adempimento dell'obbligo formativo.

5. Nel caso di particolare interesse tecnico scientifico, il S.I.T. centrale può considerare come adempimento dell'obbligo formativo (interamente o parzialmente) la partecipazione a corsi di aggiornamento della durata di almeno 8 ore, organizzati da altre istituzioni.

6. Per verificare la scadenza dell'obbligo formativo si fa riferimento alla data dell'esame per il conseguimento della qualifica o a quella dell'ultimo aggiornamento valido realizzato.

7. La partecipazione a corsi di formazione indetti dal SIT pari o superiori alla propria qualifica è ritenuta valida come adempimento dell'obbligo d'aggiornamento.

8. I Corsi o seminari di aggiornamento per Istruttori di Base sono istituiti dai Comitati Regionali, tramite i Coordinatori SIT. I Comitati Regionali possono anche organizzare seminari d'aggiornamento per altre qualifiche, sempre con le suddette modalità, previa definizione dei programmi e autorizzazione del SIT centrale.

9. I Comitati Regionali che organizzano corsi o seminari di aggiornamento sono tenuti ad informare i Comitati Regionali limitrofi per facilitare quanto possibile la massima partecipazione al diritto/dovere di aggiornamento.

10. I corsi o i seminari d'aggiornamento per allenatori e per altre figure specialistiche sono normalmente istituiti dal SIT centrale che si fa carico di tutti gli oneri informativi.

10.4.1 Crediti formativi

Gli allenatori devono conseguire almeno ogni quattro anni n. 100 crediti formativi partecipando all'attività formativa.

In merito all'obbligo di frequenza di un corso di aggiornamento per il mantenimento delle qualifiche federali di Allenatore (I e II livello di Nuoto, Pallanuoto e Sincronizzato, Allenatori di Salvamento e Tuffi), sono attribuiti dei crediti formativi in occasione di determinati eventi, come di seguito riportato:

- n 100 crediti formativi all'annuale convegno nazionale per gli allenatori specifico per ogni disciplina valido a tutti gli effetti come corso di aggiornamento organizzato dalla FIN;

- n 50 o 25 crediti formativi ai convegni, corsi di aggiornamento, di specializzazione, di approfondimento e ai seminari organizzati dalla FIN, dal C.O.N.I., da altre istituzioni e organizzazioni culturali specifiche nel campo dello sport. I crediti formativi sono attribuiti sulla base dei seguenti criteri: numero delle ore, contenuti, affinità
- il SIT ha il compito di valutare e riconoscere le attività formative esterne alla FIN, dietro preventiva richiesta degli interessati, ed attribuire conseguentemente a quest'ultime 25 o 50 crediti formativi, sulla base dei succitati criteri;

10.5 Corsi di formazione area gestionale

1. Il SIT istituisce anche corsi di diverso genere su tutto il territorio nazionale per approfondire e sviluppare una più ampia cultura dell'acqua e della pratica natatoria.
2. Il SIT organizza corsi per "Direttore Sportivo e Gestore di Impianti", "Manutentore di impianti" e "Receptionist".
3. I corsi sono istituiti e organizzati dal SIT centrale.
4. A seguito dell'iter previsto, con l'obbligo di frequenza e partecipazione alle lezioni frontali, ai laboratori o ai gruppi di lavoro, viene rilasciata la qualifica.

10.6 Corsi di aggiornamento per insegnanti

1. I corsi d'aggiornamento per insegnanti sono organizzati dal S.I.T. centrale o regionale su richiesta dei Provveditori agli studi per i diversi gradi di scuola.
2. La durata dei corsi e gli argomenti sono concordati con l'autorità scolastica in base alle esigenze formative degli insegnanti.
3. Ogni Comitato Regionale si fa carico di promuovere corsi per gradi scolastici diversi con programmi specifici e qualificati. Tali aggiornamenti sono validi per i curricula personali.

10.6.1 Corsi di avviamento all'insegnamento del nuoto per studenti di scuola superiore.

1. I corsi d'avviamento all'insegnamento del nuoto sono istituiti dal S.I.T. centrale o Regionale in collaborazione con gli istituti superiori che intendono attivare nel corso di studio per il triennio, progetti di qualificazione sportiva.
2. I corsi sono indirizzati agli studenti abili nel nuoto che hanno compiuto il sedicesimo anno d'età.
3. Il corso d'avviamento all'insegnamento del nuoto prevede una durata minima di 25 ore in cui sono sviluppati contenuti teorici riguardanti la F.I.N., il corpo umano, l'ambientamento e l'acquaticità, le quattro nuotate agonistiche, nozioni di salvamento e la ginnastica prenatoria, 10 ore di attività tecnico pratica, un tirocinio pratico di 20 ore da svolgere in una Scuola Nuoto Federale e un esame finale.
4. La prova d'esame consiste in un colloquio orale teso a valutare le conoscenze ottenute e una prova pratica d'abilità con le modalità della prova d'accesso al corso per Istruttori di base.
5. La partecipazione al corso e il superamento degli esami previsti da diritto all'attestato di "Collaboratore esperto nell'insegnamento del nuoto" e permette al possessore di non dover sostenere la prova di ammissione al corso F.I.N. di Istruttore di Base. Il "collaboratore esperto" può insegnare esclusivamente come aiuto a sostegno dell'attività di un istruttore di Base.

Per poter coinvolgere gli studenti occorre innanzitutto coinvolgere i capi di istituto:

- 1) rilasciare una targa di certificazione all'istituto per l'attività svolta
- 2) tali corsi costituiscano per gli studenti "credito scolastico formativo"
- 3) tirocinio n 20 ore
- 4) esame: sono studenti e pertanto richiedere la preparazione e discussione di una tesina
- 5) coinvolgere i docenti di educazione fisica nel progetto. Se passa da loro il messaggio il progetto funziona. Vanno interpellati, incentivati e devono svolgere il ruolo di promoter
- 6) invito ai Comitati Regionali a promuovere un intervento con i docenti di educazione fisica che sono già presenti nel SIT.

11 Procedure per le attività di formazione

11.1 Modalità per l'organizzazione dei corsi Istruttori di Base e relativi esami.

1. Per organizzare un Corso di formazione per Istruttori di Base il Comitato Regionale deve svolgere le seguenti procedure:

- a) Richiedere, tramite appositi moduli, l'autorizzazione ad effettuare il corso indicando: date, orari, programmi, eventuali integrazioni e sperimentazioni in variazione ai programmi federali, sedi, impianti utilizzati, docenti.
- b) Comunicare al S.I.T. centrale entro dieci giorni l'avvenuta effettuazione della prova pratica attitudinale con l'elenco dei partecipanti, specificando gli ammessi e i non ammessi.
- c) Informare i candidati all'atto della domanda di partecipazione circa le normative inerenti all'inquadramento dei tecnici, con particolare riferimento al "titolo – qualifica – ruolo", e facendo firmare un'apposita dichiarazione.
- d) Comunicare al S.I.T. centrale almeno 20 giorni prima della fine del corso, le date, gli orari ed il luogo dove vengono effettuate le prove d'esame e la composizione delle Commissioni.
- e) Trasmettere al S.I.T. centrale, entro 30 giorni dagli esami, la documentazione relativa all'esito con i nominativi degli ammessi, degli idonei e dei non idonei.

11.2 Requisiti per l'ammissione alla formazione primaria: Istruttore di base e Istruttore specialistico di Pallanuoto, Nuoto Sincronizzato, Salvamento e Tuffi.

1. Per partecipare al primo modulo del corso di Istruttore di Base (Allievo Istruttore) sono necessari i seguenti requisiti:

- a) Aver compiuto 18 anni alla data di svolgimento della sessione ordinaria degli esami;
- b) essere in possesso almeno del titolo di licenza di scuola media inferiore;
- c) non aver riportato condanne penali;
- d) disporre di Certificato di buona salute attestante che la persona non presenti deficit uditivi evidenti, mostri una funzionalità adeguata dei quattro arti e presenti un visus di almeno 8/10 per occhio con correzione di lenti.
- e) aver superato la prova attitudinale di accesso, oppure possedere il brevetto di Assistente Bagnanti (P – IP – MIP) rilasciato dalla FIN.
- f) aver pagato la quota d'iscrizione.
- g) presentare due foto tessera

2. Per partecipare al secondo modulo del Corso di Istruttore di Base sono necessari i seguenti requisiti:

- a) aver superato l'esame del primo modulo da almeno 6 mesi;
- b) aver svolto almeno 50 ore di tirocinio o di lavoro come allievo istruttore presso una Scuola Nuoto Federale;
- c) non aver riportato condanne penali;
- d) disporre di Certificato medico di idoneità fisica generica.
- e) aver pagato la quota d'iscrizione.

3. Per partecipare al Corso Istruttore Specialistico di Pallanuoto, Nuoto Sincronizzato e Salvamento sono necessari i seguenti requisiti:

- a) possedere la qualifica di Istruttore di Base;
- b) non aver riportato condanne penali;
- c) disporre di Certificato medico di idoneità fisica generica;
- e) aver pagato la quota d'iscrizione.

4. Per partecipare al corso Istruttore Specialistico di Tuffi sono necessari i seguenti requisiti:

- a) Aver compiuto 18 anni alla data di svolgimento della sessione ordinaria degli esami;
- b) essere in possesso almeno del titolo di licenza di scuola media inferiore;
- c) non aver riportato condanne penali;
- d) disporre di Certificato di idoneità fisica generica;
- e) aver superato la prova attitudinale di accesso
- f) aver pagato la quota di iscrizione
- g) aver presentato 2 foto tessera

11.3 Documentazione agli atti del S.I.T. Regionale.

1. Relativamente ai Corsi per Istruttori di Base e specialistici il SIT regionale deve conservare agli atti la seguente documentazione:

- a) domanda d'ammissione su apposito modulo;
- b) certificato di nascita;
- c) certificato penale o di buona condotta;
- d) titolo di studio (fotocopia o certificato);
- e) certificato medico di idoneità fisica;
- f) ricevuta del versamento della quota d'iscrizione al corso.
- g) per il primo modulo del corso per Istruttore di Base, dichiarazione, su apposito modulo predisposto dal Comitato Regionale, di essere a conoscenza dei Regolamenti del S.I.T.
- h) per il secondo modulo di corso per Istruttore di Base, dichiarazione di una Scuola Nuoto Federale circa la pratica effettuata come tirocinante di 50 ore;
- i) dichiarazione d'autorizzazione o diniego al trattamento dei dati personali;
- l) autorizzazione all'inserimento dei dati personali in un'apposita lista di tecnici da fornire alle società affiliate per la ricerca lavoro.

11.4 Prova attitudinale per accedere al Corso Allievo Istruttore

1. Per accedere al corso di Allievo Istruttore il candidato deve dimostrare, attraverso una prova attitudinale, di possedere le abilità acquatiche necessarie per svolgere la funzione e di avere una buona padronanza dei quattro stili di nuoto (farfalla, dorso, rana, crawl) e conoscenza delle tecniche base di salvamento.

2. Le prove per dimostrare le abilità acquatiche sono:
 - a) esecuzione di tuffo
 - b) prova d'immersione,
 - c) dimostrazione di nuotata subacquea,
 - d) prova di galleggiamento a "bicicletta".
3. Le prove sono valutate con un punteggio che rappresenta il possesso dell'abilità acquatica secondo la determinazione del minimo accettabile.
4. Il non raggiungimento del limite stabilito in una sola di queste prove costituisce motivo per la non ammissione al corso e comporta l'interruzione immediata dell'esame.
5. La prova d'abilità nei quattro stili consiste nel nuotare 25 metri per ogni stile. La commissione di valutazione dispone di tre punti per valutare ogni nuotata, da assegnare con il seguente criterio:
 - a) Tre punti per una nuotata evoluta, con le caratteristiche della tecnica dei nuotatori agonisti;
 - b) Due punti per una nuotata di tipo elementare connotata da ampiezza, efficacia e continuità di movimento;
 - c) Un punto per una nuotata elementare che manifesti evidenti difficoltà.
6. Per superare la prova ogni candidato deve ottenere otto punti, corrispondenti al possesso di una nuotata efficace, ampia e continua in ognuno dei quattro stili.
7. Con sette punti il candidato è considerato da rivedere e accettato al corso sub iudice, con la clausola di presentarsi a fine corso ad un'apposita commissione valutatrice per dimostrare di aver superato la propria carenza.
8. Padronanza delle tecniche base di salvamento e dimostrazione di soccorso e recupero di un pericolante.
9. Alla prova pratica d'ammissione ogni candidato è tenuto a presentarsi con un documento d'identità valido.
10. Alla valutazione della prova d'ammissione è preposta una Commissione nominata dal Coordinatore Regionale, composta da almeno due docenti regionali, preferibilmente con qualifica di Allenatore II livello.

11.5 Prova attitudinale per accedere al Corso Istruttore specialistico di Tuffi

1. Per accedere al corso il candidato deve dimostrare, attraverso una prova attitudinale di possedere le abilità acquatiche necessarie per svolgere la funzione.
2. Le prove per dimostrare le abilità acquatiche sono:
 - a) esecuzione di tuffo
 - b) prova d'immersione,
 - c) dimostrazione di nuotata subacquea,
 - d) prova di galleggiamento a "bicicletta".
3. Le prove sono valutate con un punteggio che rappresenta il possesso dell'abilità acquatica secondo la determinazione del minimo accettabile.
4. Il non raggiungimento del limite stabilito in una sola di queste prove costituisce motivo per la non ammissione al corso e comporta l'interruzione immediata dell'esame.

11.6 Modalità e svolgimento delle prove d'esame.

1. Alle prove d'esame sono ammessi solo i corsisti che hanno partecipato ad un minimo del 75% delle ore di lezione e svolto interamente il tirocinio pratico previsto.
2. Le prove d'esame consistono in una prova scritta obbligatoria e in un colloquio orale mediante le quali evidenziare la conoscenza dei contenuti proposti, la serietà della partecipazione al corso e il grado di competenza acquisito.
3. L'esito della prova scritta costituisce un elemento della valutazione e non può quindi precludere la partecipazione del candidato all'esame orale.
4. Le prove d'esame sono pubbliche. I Commissari d'esame possono limitare la presenza del pubblico qualora sia d'impedimento al regolare svolgimento delle prove.
5. Gli esami devono essere debitamente verbalizzati sugli appositi moduli, sui quali vanno specificati i contenuti richiesti, la valutazione delle singole prove e l'indicazione dell'esito finale: non idoneo, sufficiente, buono, ottimo.
6. L'esito dell'esame, se ritenuto opportuno dal Coordinatore, può essere comunicato ai candidati al termine della prova.
7. I candidati assenti o risultati non idonei all'esame possono sostenere una seconda prova dietro versamento dell'apposita quota e richiesta scritta, non prima di 60 giorni e non oltre un anno dalla data del primo esame, in una sessione ordinaria successiva o in altra sessione appositamente costituita. Qualora il candidato risulta ancora assente o non idoneo deve frequentare nuovamente il corso.

11.7 Commissione d'esame

1. La Commissione d'esame è composta dal Coordinatore Regionale S.I.T. o da un suo delegato e dai docenti regionali e/o nazionali designati.
2. La Commissione può essere articolata in sottocommissioni formate da almeno due esaminatori.
3. Le commissioni devono essere costituite da tecnici e/o metodologi, formati negli appositi corsi.

11.8 Requisiti per l'ammissione ai Corsi di formazione Superiore

1. Per partecipare ai corsi di formazione Superiore è necessario possedere i seguenti requisiti:
 - a) titolo di studio non inferiore alla scuola media superiore (è accettata l'autocertificazione)
 - b) certificazione di non aver riportato condanne penali (è accettata l'autocertificazione)
 - c) certificazione d'idoneità fisica-generica;
2. Per accedere al corso per Allenatore di 1° livello di nuoto il candidato deve possedere la qualifica di Istruttore di base da almeno 6 mesi intercorrenti dalla data dell'esame alla data di inizio del corso e superare una prova di valutazione d'ingresso.
3. Per accedere al corso di Allenatore di 1° livello di Pallanuoto è richiesta la qualifica di Istruttore specialistico di Pallanuoto; sono esonerati dal frequentare il corso coloro che hanno giocato in serie A-B-C maschile e in serie A-B femminile. Il candidato deve possedere la qualifica di Istruttore di base da almeno 6 mesi intercorrenti dalla data

dell'esame alla data di inizio del corso Allenatore Pallanuoto I livello e superare una prova di valutazione d'ingresso.

4. Per accedere al corso di Allenatore di 1° livello di Nuoto Sincronizzato è richiesta la qualifica di Istruttore specialistico di Nuoto Sincronizzato; sono esonerati dal frequentare il corso coloro che hanno partecipato con la nazionale juniores e assoluta a manifestazioni nazionali e internazionali. Il candidato deve possedere la qualifica di Istruttore di Base da almeno 6 mesi intercorrenti dalla data dell'esame alla data di inizio del corso di Allenatore di Nuoto Sincronizzato I livello e superare una prova di valutazione d'ingresso.

5. Per accedere al corso Allenatore di 2° livello (Nuoto – Pallanuoto – Nuoto Sincronizzato) è richiesta la qualifica di Allenatore di 1° livello nella disciplina specifica di indirizzo da almeno 6 mesi e la certificazione di aver effettuato 100 ore di tirocinio didattico sotto la guida di un tecnico qualificato indicato dal S.I.T. centrale.

6. Per accedere al corso per allenatore di Salvamento sono necessarie le qualifiche di Istruttore di base, ottenuta da almeno 6 mesi intercorrenti dalla data dell'esame alla data di inizio del corso, e quella di Istruttore specialistico di Salvamento ed aver effettuato 100 ore di tirocinio didattico-pratico sotto la guida di un Tecnico qualificato indicato dal SIT centrale.

7. Per accedere al Corso per Allenatore di Tuffi è necessaria la qualifica di Istruttore specialistico di Tuffi da almeno 6 mesi intercorrenti dalla data dell'esame alla data di inizio del corso e la certificazione di un tirocinio didattico-pratico di 100 ore sotto la guida di un Tecnico qualificato indicato dal SIT centrale.

8. Il mancato possesso di uno dei requisiti preclude la partecipazione al Corso.

9. Le valutazioni d'ingresso, dove previste, sono istituite per accertare i requisiti minimi indispensabili a consentire un apprendimento proficuo.

11.9 Documentazione e modalità per l'ammissione ai corsi superiori.

1. Per accedere ai corsi di formazione Superiore il candidato deve presentare la domanda al Comitato Regionale di competenza che provvede a inoltrarla alla Direzione Centrale.

2. La domanda d'ammissione deve essere corredata dai seguenti documenti:

- a) copia della tessera F.I.N-S.I.T. vidimata per l'anno in corso;
- b) documentazione dell'attività svolta (vidimata dal tecnico della società presso la quale l'attività è stata svolta)
- c) certificato medico di idoneità fisica generica;
- d) ricevuta comprovante il pagamento della quota d'iscrizione.

3. La Direzione Centrale del S.I.T. comunica in un secondo momento ai Comitati Regionali competenti i nomi dei candidati ammessi ai corsi.

11.10 Esami e commissione d'esame

1. Le prove d'esame dei corsi superiori consistono:

- in un colloquio orale per gli esaminandi del corso Allenatore II livello (Nuoto, Pallanuoto, Nuoto Sincronizzato)
- in una verifica scritta e in un colloquio orale per gli esaminandi dei corsi Allenatori di I livello (Nuoto, Pallanuoto, Nuoto Sincronizzato) e di Allenatore di Nuoto per Salvamento e Tuffi.

2. Le prove d'esame sono pubbliche. I commissari possono limitare la presenza del pubblico qualora sia d'impedimento al regolare svolgimento dell'esame.
3. La commissione d'esame è composta dal Responsabile Tecnico S.I.T. o da un suo delegato e da docenti nazionali designati come commissari. La Commissione può essere articolata in sottocommissioni formate da almeno due esaminatori.
4. I candidati assenti o risultati non idonei possono sostenere un secondo esame nella sessione successiva, dietro pagamento della relativa quota, a non più di un anno dalla data del primo esame.
5. Qualora il candidato risulta ancora assente o non idoneo alla seconda prova per ottenere la qualifica deve frequentare nuovamente l'intero corso, versando la rispettiva quota di partecipazione.

12 Docenti

12.1 Docenti Regionali e Docenti Nazionali

1. I Tecnici che si occupano della formazione sono inquadrati come Docenti Regionali e/o Docenti Nazionali.
2. Sono Docenti Regionali i tecnici nominati dalla direzione Centrale del S.I.T. che hanno partecipato all'apposito corso abilitante.
3. Sono Docenti Nazionali i tecnici nominati direttamente dal SIT centrale in base a titoli specifici posseduti oppure i docenti che hanno partecipato ad appositi seminari organizzati dal SIT centrale.
4. Il SIT centrale, per la trattazione e lo sviluppo di tematiche specifiche nell'ambito dei corsi di formazione che esulano dalle competenze specifiche dei Docenti Regionali e Nazionali, può utilizzare esperti selezionati in considerazione del loro titolo professionale e del loro curriculum.
5. I Docenti Regionali e Nazionali sono tenuti a partecipare alle riunioni di preparazione dei Corsi indette dai Coordinatori di riferimento, ad aggiornarsi e a presentare nel modo più confacente i contenuti delle proprie lezioni.
6. Il coordinatore regionale sceglie i docenti regionali per i vari corsi di sua competenza e assegna le singole lezioni.
7. Il Responsabile Tecnico del SIT seleziona i docenti per i Corsi superiori e assegna loro le singole lezioni.

12.2 Corsi d'abilitazione per Docenti Regionali.

1. I corsi per Docenti Regionali sono organizzati per attribuire l'abilitazione all'insegnamento delle materie didattiche e tecniche per i corsi d'Istruttore di base e specialistico.
2. I corsi d'abilitazione per Docenti Regionali sono organizzati in sede nazionale dal S.I.T. centrale.

3 Per l'ammissione al corso per Docenti Regionali è necessario possedere i seguenti requisiti minimi:

- a) qualifica di Istruttore di Base da almeno 4 anni;
- b) esperienza documentata nell'attività d'insegnamento presso Scuole Nuoto Federali;
- c) competenza o propensione relativamente agli aspetti didattico-pedagogici
- d) capacità di comunicazione.
- e) Titolo di studio almeno Scuola Media Superiore

4. Per accedere al corso di abilitazione per Docente Regionale occorre fare apposita domanda al Coordinatore S.I.T. regionale inviando il curriculum personale con specificati i titoli accademici, le aree di competenza, eventuali pubblicazioni e la specificazione dei requisiti minimi richiesti.

5. In base alle esigenze territoriali e alla considerazione dei titoli comprovati, il Coordinatore Regionale sceglie gli aspiranti docenti e predispone un elenco ordinato per merito da inviare al S.I.T. centrale, che determina il numero e il nominativo degli ammessi al corso di abilitazione.

6. Al fine di accertare le capacità comunicative, le competenze didattiche e pedagogiche del docente, viene effettuato un esame di ammissione.

7. Il candidato che non supera la prova d'ammissione, non può partecipare al relativo corso.

8. La partecipazione alla formazione e l'idoneità acquisita non costituiscono alcuna garanzia in merito alle docenze, sono da considerarsi quale approfondimento culturale didattico e metodologico e rappresentano titolo preferenziale e requisito indispensabile per l'insegnamento.

12.3 Aggiornamento dei docenti regionali

1. L'aggiornamento ordinario dei Docenti Regionali è prerogativa del Comitato Regionale d'appartenenza.

2. Onde favorire al massimo l'aggiornamento dei docenti tutte le attività di aggiornamento organizzate in ambito regionale sono a partecipazione gratuita per i docenti regionali in attività.

3. Sono considerati docenti in attività i docenti che hanno partecipato alla riunione di preparazione dell'anno accademico e hanno svolto almeno una lezione nei corsi della stagione precedente.

4. Il S.I.T. centrale s'impegna a facilitare le occasioni di aggiornamento straordinario dei Docenti Regionali.

5. I docenti hanno l'obbligo di frequentare annualmente un aggiornamento specifico.

12.4 Aggiornamento dei docenti nazionali

1. L'aggiornamento dei Docenti nazionali è prerogativa del SIT centrale.

2. Il SIT centrale oltre ad istituire momenti d'aggiornamento curriculari per docenti nazionali, stabilisce tutte le agevolazioni possibili per facilitare la loro partecipazione a tutte le iniziative formative.

12.5 Piano di studio dei corsi formativi

1. I programmi di studio sono emanati annualmente previo approvazione del Consiglio Federale.

13 NORME TRANSITORIE

1. Il brevetto di Istruttore I livello è equiparato al titolo di Allievo Istruttore sino al 31/12/2013; alla scadenza della detta data il titolo non avrà valore e gli interessati dovranno iniziare nuovamente il percorso formativo, secondo il vigente regolamento.

2. Fino al 2011 il tecnico in possesso della qualifica di allenatore di secondo livello di nuoto, pallanuoto e nuoto sincronizzato e del brevetto di Assistente Bagnanti può ottenere il titolo di allenatore di salvamento sostenendo un colloquio d'esame con un'apposita commissione nominata dal SIT centrale.

3. Ciascun Comitato Regionale è tenuto, entro 12 mesi dall'emanazione del presente regolamento, a predisporre adeguati strumenti informatici che garantiscano l'aggiornamento della situazione formativa di ciascun tecnico in tempo reale.